

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 26/07/2012

Oggetto: lavoro intermittente e lavoro accessorio dopo i primi chiarimenti ministeriali .

Circolare numero: 016/2012

In sintesi

Il Ministero del Lavoro con la Circolare n.18/2012 interviene sulla Riforma Fornero e chiarisce ambito e modalità di applicazione di due tra i contratti di lavoro flessibile più utilizzati: il contratto intermittente (cd. lavoro a chiamata) e il contratto di lavoro occasionale di tipo accessorio (cd. lavoro coi voucher).

Approfondimento

Lavoro intermittente o a chiamata

Come già segnalato, a seguito della Riforma Fornero mutano condizioni e requisiti per la stipula di contratti di lavoro intermittente. D'ora innanzi si potrà stipulare tale contratto:

- in qualunque settore produttivo per l'impiego di lavoratori con più di 55 e meno di 24 anni (le prestazioni lavorative devono esaurirsi entro il 25° anno);
- nei soli settori interessati dalle attività indicate nel D.M. 23.10.2004 (commessi, banconieri, camerieri, lavoratori dello spettacolo, ecc..) per l'impiego di qualunque lavoratore a prescindere dall'età.

Nella Circolare ministeriale si conferma che i contratti di lavoro intermittente già stipulati alla data del 18.07.2012 e incompatibili con le nuove norme dovranno essere adeguati entro il 18.07.2013.

Il Ministero precisa altresì che prima di ogni chiamata del lavoratore, anche per contratti già stipulati al 18.07.2012, dovrà essere effettuata una specifica comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro – anche nello stesso giorno, purché prima dell'inizio dell'attività lavorativa - utilizzando il modello qui allegato o analoghi.

La comunicazione potrà essere unica per prestazioni riferite a un periodo non superiore a 30 giorni e potrà essere redatta con precisa indicazione delle giornate (es:15,18 21 agosto - totale giornate retribuite n.3) ovvero con precisa indicazione dell'intervallo temporale (es: dal 15 al 22 agosto-totale giornate retribuite n.8). La stessa comunicazione potrà riguardare anche più lavoratori.

La comunicazione potrà essere modificata/annullata in qualunque momento, purché prima dell'inizio della prestazione; per chiarire con un esempio: *se la comunicazione è stata fatta per i giorni 27, 28 e 29 luglio ma il lavoratore ha prestato attività solo il 27 e il 28, dovrà essere inviata alla Direzione Territoriale del Lavoro una comunicazione di annullamento per il giorno 29 entro lo stesso giorno.* In assenza di rettifica, la prestazione viene ritenuta comunque effettuata e saranno quindi dovuti la retribuzione e i contributi.

Da ultimo nella Circolare si ribadisce che l'eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli in precedenza comunicati o rettificati potrà comportare, oltre al pagamento di retribuzioni e contributi, anche una sanzione amministrativa di € 800,00 circa.

Per la gestione dei nuovi adempimenti si rende necessario che le Ditte inviino per conoscenza allo Studio - contestualmente all'invio alla Direzione Territoriale del Lavoro o in ogni caso a fine mese - copia della comunicazione mail o fax inviata alla DTL, affinché possa essere verificata la corrispondenza delle giornate lavorate a chiamata con quelle indicate nelle presenze che la Ditta trasmette allo Studio per elaborare i prospetti paga.

Studio De Marco - Canu - Zanon - Gregoris
Consulenti del Lavoro in Udine

Lavoro occasionale di tipo accessorio (voucher)

A seguito della Riforma Fornero sarà possibile retribuire con voucher le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio rese in tutti i settori di attività e per qualunque lavoratore, ma:

- entro il ridotto limite di € 2.000,00 netti per ciascun lavoratore per imprese e studi professionali;
- entro il limite di € 5.000,00 netti per privati ed Enti;
- entro il limite di €. 5.000,00 netti per le attività agricole stagionali e solo con pensionati o giovani studenti con meno di 25 anni; (gli imprenditori agricoli con volume d'affari non superiore a € 7.000,00 non possono utilizzare coi voucher soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).

In ogni caso, ciascun lavoratore nel corso del medesimo anno solare non potrà percepire voucher per importi superiori a € 5.000 netti complessivi.

Stante il nuovo limite, si rende necessario acquisire dal lavoratore una dichiarazione attestante l'ammontare dei voucher già percepiti nell'anno solare prima del nuovo incarico.

I voucher acquistati prima del 18.07.2012 possono essere utilizzati fino ad un anno dall'entrata in vigore della norma e seguono le regole in vigore prima della riforma (limite di € 5.000 per committente) mentre per quelli acquistati successivamente – anche se il rapporto è iniziato prima del 18.07.2012 - dovranno essere rispettati i nuovi limiti di importo.

**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1 CO 21 DELLA LEGGE 92/2012
- ART 35 CO 3 BIS DLGS 276/03 -**

Azienda/Datore di Lavoro
Indirizzo
Dati identificativi completi
Cod. Fiscale

Alla Direzione Territoriale del Lavoro di Udine
Fax n. 0432/295235
e-mail: DPL-Udine@lavoro.gov.it
e-mail certificata:
DPL.Udine@mailcert.lavoro.gov.it

Oggetto: Comunicazione preventiva relativa all'esecuzione di lavoro intermittente ex art. 35, co. 3-bis del D.Lgs. n. 276/2003.

In ottemperanza alla normativa in oggetto, con la presente si comunica che la scrivente azienda farà svolgere ai lavoratori sotto indicati (tutti preventivamente assunti con contratto di lavoro intermittente) le di seguito indicate prestazioni lavorative a chiamata:

Cognome e nome del lavoratore interessato occupato dal	Cod. Fiscale	Prestazione lavorativa dal al	Giornata in cui verrà svolta la prestazione o Giornate comprese nel ciclo integrato (non superiore a 30 giorni)

Data, _____

Firma titolare/legale rappresentante

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO	E-MAIL	N. FAX
DTL GORIZIA	dpl-Gorizia@lavoro.gov.it	0481 533983
DTL PORDENONE	dpl-Pordenone@lavoro.gov.it	0434 28340
DTL TRIESTE	dpl-Trieste@lavoro.gov.it	040 762874
DTL UDINE	dpl-Udine@lavoro.gov.it	0432 295235

Per gli indirizzi mail e il numero di fax delle altre DTL consultare il sito www.lavoro.gov.it

ESTRATTO TABELLA ALLEGATA AL R.D. 2657/1923 RICHIAMATO DAL D.M. 23.10.2004

1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un'applicazione assidua e continuativa) uscieri e inservienti .
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto, carrozze ristoranti e piroscafi, a meno che nelle particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923, n. 1955 .
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
(...)
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai trasporti di persone e di merci: Personale addetto ai lavori di carico e scarico.
(...)
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche (...)
14. Commessi di negozio (...)
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna (...)
30. Personale addetto alle gru.
(...)
32. Personale addetto alla manutenzione stradale(...)
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implicano rapporti con la clientela (...) - (così detti impiegati di bureau come i capi e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i passeggeri).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti. (...)
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo (...)
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.